



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI TARTUFI

INDICE

TITOLO I – FINALITA’

- Articolo 1. Finalità**
- Articolo 2. Gli aventi diritto**
- Articolo 3. Campo di applicazione**
- Articolo 4. Iniziative di valorizzazione dei terreni demaniali**
- Articolo 5. Calendario ed orario di raccolta**
- Articolo 6. Sospensione e revoca del diritto di godimento**
- Articolo 7. Sospensione temporanea degli usi civici**

TITOLO II - NORME GENERALI

- Articolo 8. LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1988, n.°82**
- Articolo 9. Legge quadro nazionale 16 dicembre 1985, n. 752**

TITOLO III – TUTELA AMBIENTALE

- Articolo 10. Transito di mezzi**
- Articolo 11. Danni a flora e fauna**
- Articolo 12. Diritto di raccolta del tartufo**
- Articolo 13. Disciplina della raccolta dei tartufi**
- Articolo 14. Raccolta tartufi da parte di terzi non residenti**
- Articolo 15. Divieti legati alla raccolta dei tartufi**
- Articolo 16. Deroghe alla raccolta dei prodotti del sottobosco**
- Articolo 17. Territori esclusi alla raccolta dei prodotti del sottobosco**

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 18. Proventi e procedimento amministrativo**
- Articolo 19. Prescrizioni non previste**
- Articolo 20. Controlli**
- Articolo 21. Sanzioni**
- Articolo 22. Pubblicazione e diffusione del regolamento**

TITOLO I – FINALITA'

Articolo 1. Finalità

Il Comune di Santi Cosma e Damiano con il presente Regolamento, nel rispetto della Legge 16 dicembre 1985, n.752, ed in ottemperanza della L.R. Lazio n.°82 del 16 dicembre 1988, intende perseguire la salvaguardia delle risorse ambientali, la tutela dell'assetto del territorio e del demanio civico la promozione di attività economiche sostenibili legate alla valorizzazione e alla fruizione delle risorse naturali, disciplinare la ricerca, la raccolta e la vendita dei tartufi, i divieti, le sanzioni e la vigilanza.

Intende, altresì, garantire, attraverso la razionalizzazione delle risorse di proprietà comunale, eguali condizioni di accesso a tutti i cittadini residenti ed aventi diritto.

Articolo 2. Gli aventi diritto

All'esercizio degli usi civici sul demanio civico del Comune di Santi Cosma e Damiano hanno diritto:

- a) i cittadini naturali del Comune residenti;
- b) coloro, d'ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini del Comune di Santi Cosma e Damiano e siano residenti nel Comune stesso.
- c) i cittadini residenti nel Comune da un periodo di non meno di 2 anni;

Articolo 3. Campo di applicazione

I soggetti di cui al precedente articolo esercitano i diritti di uso civico sui beni demaniali che ne sono gravati. Particolari disposizioni sono stabilite negli articoli successivi per la ricerca e la raccolta dei tartufi sui terreni di demanio civico sui quali vige un regime di raccolta tartufi riservata.

Articolo 4. Iniziative di valorizzazione dei terreni demaniali

Il Comune attiverà ogni utile iniziativa per la valorizzazione dei terreni comunali facenti parte del demanio mediante l'attuazione di piani di miglioramento patrimoniale e di progetti di sviluppo per attività plurime produttive cercando anche, ove possibile, forme di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.

Al fine di promuovere la salvaguardia delle risorse ambientali, la gestione razionale del demanio comunale, la fruizione turistica del territorio naturale e la creazione di economie locali basate sulla valorizzazione delle risorse locali, il Comune può individuare aree con particolari valenze turistiche/ambientali ed affidarne la gestione, secondo apposita convenzione, ad organismi privati, con preferenze verso forme associative locali, che presentino validi progetti d'impresa finalizzati anche alla promozione turistica, all'educazione ambientale, alla valorizzazione delle produzioni forestali, zootecniche e faunistiche, alla tutela del territorio e alla salvaguardia di flora e fauna.

All'atto dell'approvazione dei singoli progetti il Comune dovrà indicare il periodo di tempo durante il quale rimane sospeso o modificato l'esercizio del diritto di uso civico senza limiti ostativi e dovrà indicare le restanti aree demaniali ove poter esercitare tale diritto di "*uti singuli*" nel rispetto dell'art. 1021 del c.c..

Nelle aree interessate da interventi di ricostituzione vegetazionale e difesa del suolo rimangono parimenti sospesi gli usi civici fino a quando le aree stesse non vengano svincolate dal Comune sulla base di specifico parere del proprio Ufficio Tecnico.

Articolo 5. Calendario ed orario di raccolta

Sul territorio comunale la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi:

- a) Tartufo nero pregiato (*Tuber melanosporum* Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo;
- b) Tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico), dal 1 ottobre al 31 dicembre;
- c) Tartufo d'estate o scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.), dal 1 maggio al 30 novembre;
- d) Tartufo bianchetto o marzuolo (*Tuber borchii* Vitt. o *Tuber albidum* Pico), dal 15 gennaio al 30 aprile;
- e) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (*Tuber brumale* Vitt.), dal 1 gennaio al 15 marzo;
- f) Tartufo moscato (*Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry), dal 15 novembre al 15 marzo;
- g) Tartufo uncinato (*Tuber aestivum* var. *uncinatum* Chatin), dal 1 ottobre al 31 dicembre;
- h) Tartufo nero liscio (*Tuber macrosporum* Vitt.), dal 1 settembre al 31 dicembre;
- i) Tartufo nero ordinario (*Tuber mesentericum* Vitt.), dal 1 settembre al 31 gennaio;

La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto fino ad un'ora prima dell'alba.

I non residenti autorizzati possono effettuare la ricerca e la raccolta nelle sole giornate di lunedì e mercoledì.

Articolo 6. Sospensione e revoca del diritto di godimento

Sarà privato del godimento del diritto di uso civico per tre anni colui che sarà sorpreso ad arrecare danni ai beni comunali su cui è esercitabile o che si sia reso protagonista della violazione di una delle norme del presente regolamento.

Dopo due sospensioni sarà applicata la revoca definitiva del godimento del diritto di uso civico.

Quanto sopra, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente arrecato al patrimonio comunale.

Articolo 7. Sospensione temporanea degli usi civici

Il Comune, per motivi di salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali, con specifica ordinanza del Sindaco e previo parere dell'autorità forestale competente, può disporre, in particolari circostanze, il divieto di esercitare il diritto di godimento di uso civico per periodi definiti su specifici terreni demaniali.

TITOLO II - NORME GENERALI

Articolo 8. LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1988, n.°82

Con la presente legge la Regione, nel quadro degli indirizzi programmatici di tutela ambientale e di razionale utilizzazione delle risorse naturali, disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione, sul territorio regionale, dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n.752.

Articolo 9. Legge quadro nazionale 16 dicembre 1985, n. 752

La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata". Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

TITOLO III – TUTELA AMBIENTALE

Articolo 10. Transito di mezzi

È vietato il transito di mezzi agricoli, di autovetture, di ciclomotori ed ogni altro veicolo (es. per praticare motocross) al di fuori delle piste forestali, senza autorizzazione preventiva da parte degli organi comunali competenti.

Articolo 11. Danni a flora e fauna

Al fine di salvaguardare la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità è severamente vietato arrecare danno ad ogni genere di flora e fauna: stradicare piantine, spezzare rami, praticare incisioni sui tronchi o imbrattarli con vernice, danneggiare nidi e tane, ecc.; scavare e trasportare terreno.

Articolo 12. Diritto di raccolta del tartufo

È consentito agli aventi diritto, così come individuati all'art. 2, la raccolta sul terreno demaniale del tartufo. I proprietari e/o i legittimi conduttori dei fondi montani sono obbligati al rispetto di ogni altra prescrizione e modalità per la raccolta. Essi, limitatamente alla raccolta nei propri fondi, non sono tenuti a munirsi del tesserino anche se residenti in altri comuni.

Articolo 13. Disciplina della raccolta dei tartufi

La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali, in quelli artificiali e nei terreni incolti, nel rispetto e nelle modalità e dei limiti stabiliti con il presente regolamento, ma il proprietario del terreno e/o i conduttori del fondo possono riservarsela con la semplice apposizione di cartelli o tabelle, esenti da qualsiasi tassa o imposta, posti ad almeno 2,50 metri d'altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale che essi siano visibili da ogni punto di accesso, e che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta in stampatello e ben visibile da terra "**Raccolta di tartufi riservata**".

La raccolta è consentita anche a terzi non residenti, nel rispetto delle condizioni di cui ai successivi articoli. Nelle aree rimboschite diverse dalla tartufaie controllate o coltivate la raccolta dei tartufi è consentita dopo quindici anni dal rimboschimento.

Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate od incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.

Sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate controllate ha diritto di proprietà il conduttore del fondo.

Le tartufaie controllate e/o coltivate riconosciute potranno essere tabellate integrando la dicitura di cui al precedente comma con la dicitura "Tartufaia controllata" o "Tartufaia coltivata", a seconda del caso.

La raccolta può essere praticata nei periodi indicati dalle autorità preposte, con l'ausilio del cane (massimo due) oltre ad un cucciolo, d'età non superiore a 12 mesi, ai fini dell'addestramento alla ricerca dei tartufi.

Lo scavo della buca nel terreno, può essere effettuato solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane e deve essere rigorosamente limitato solo al punto in cui il cane abbia iniziato a scavare.

Lo scavo deve essere effettuato esclusivamente con gli attrezzi del vanghetto o vanghella. La buca da cui viene estratto il tartufo deve essere riempita con lo stesso terreno rimosso, e accuratamente livellato.

È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

La raccolta giornaliera complessiva in forma libera è consentita entro il limite massimo di 2,5 chilogrammi.

Per le modalità di raccolta, nonché per la vigilanza e le sanzioni previste, si rimanda alla L. R.

Articolo 14. Raccolta tartufi da parte di terzi non residenti

Il Comune concede ai terzi non residenti la possibilità di raccolta dei tartufi, purchè presentino domanda entro il 31 Gennaio di ogni anno e solo per l'anno 2018 entro il 31 agosto.

Per quanto concerne il completamento dell'autorizzazione di cui al comma 1 e come ristoro alla collettività, è necessario il pagamento di una tassa annuale di euro 500,00 eccezion fatta per coloro residenti nei comuni di Minturno e Castelforte .

L'importo di cui al comma precedente può essere versato alla Tesoreria del Comune di Santi Cosma e Damiano sull'apposito c/c postale n°.1042514396, con la seguente causale: "**Per la raccolta del tartufo**", oppure direttamente all'Ufficio Economato del comune stesso. Detto versamento deve essere effettuato successivamente alla concessione da parte del comune del succitato permesso e copia del versamento stesso va allegata all'autorizzazione comunale come parte integrante e sostanziale di quest'ultima.

La domanda per richiedere il permesso comunale, deve essere indirizzata al Comune di Santi Cosma e Damiano – Settore Tecnico ed Ambiente – largo E. De Nicola n°05 - e mail: protocollo@comune.santicosmaedamiano.it, entro il 31 marzo dell'anno in corso.

Alla domanda deve essere allegata dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante i dati anagrafici e, in particolare, la residenza, il possesso del tesserino nazionale con indicazione dell'autorità rilasciante, della data del rilascio e del numero; bisognerà inoltre, dichiarare di non avere più di una segnalazione di infrazione di regolamento presso gli organi competenti: qualora infatti, il soggetto interessato avesse più di una segnalazione, non può presentare la domanda.

Durante la raccolta i non residenti dovranno esporre in modo ben visibile il tesserino provinciale, nonché il permesso rilasciato dal Comune di Santi Cosma e Damiano.

Articolo 15. Divieti legati alla raccolta dei tartufi

E' in ogni caso vietata:

- A)** la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nel periodo non consentito e nei giorni non consentiti (giornate di chiusura per i residenti: Sabato e Domenica; per i non residenti sono consentite le sole giornate di Sabato e Domenica;
- B)** la ricerca e/o la raccolta dei tartufi senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diversi da esso, ovvero senza idoneo attrezzo (vanghetta o vanghella), o con più di due cani, o senza l'autorizzazione prescritta, fatti salvi i casi di esenzione espressamente previsti dalla presente legge;
- C)** la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle modalità indicate nei regolamenti regionali e nazionali;
- D)** la ricerca e/o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
- E)** la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni;
- F)** la ricerca e/o la raccolta dei tartufi ai terzi non residenti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14;
- G)** la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle zone vietate;
- H)** la raccolta dei tartufi immaturi o avariati;
- I)** la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;
- J)** la non riempitura delle buche aperte nella raccolta;

Articolo 16. Deroghe alla raccolta dei prodotti del sottobosco

Il Sindaco, con propria ordinanza potrà vietare o consentire in deroga a quanto fissato negli articoli precedenti, la raccolta dei tartufi, rispettivamente, per scopi di salvaguardia o didattico-scientifici.

Articolo 17. Territori esclusi alla raccolta dei prodotti del sottobosco

La raccolta dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea è vietata nelle aree demaniali interdette per legge, nelle aree interessate da miglioramenti, nelle aree percorse da incendio.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18. Proventi e procedimento amministrativo

I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per violazioni al presente regolamento sono incassate dalla Tesoreria del Comune di Santi Cosma e Damiano.

Il Sindaco viene individuato quale autorità competente a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, fatto salvo termine diverso imposto da legge.

Articolo 19. Prescrizioni non previste

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" e a tutte le leggi regionali e nazionali in materia di economia bonifica montana, difesa del suolo e sanitaria.

Articolo 20. Controlli

Al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento sono demandati gli organi di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie venatorie provinciali, la sezione Sottobosco del Corpo degli Ispettori Ambientali Volontari Comunali designata con apposito decreto ed alle associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e prestare giuramento davanti al Prefetto.

Per la verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e per l'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo articolo si applicano le norme vigenti in materia di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Articolo 21. Sanzioni

Ogni violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, fermo restante l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziari per i reati previsti dal codice penale ogniqualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto raccolto, lavorato e commercializzato, ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria, come indicato dall'art. 18 della L.R. del Lazio n°82 del 16 dicembre 1988 e s.m.i.;

In caso di recidiva le sanzioni di cui all'art. 18 si intendono raddoppiate.

Per i terzi non residenti che esercitano la ricerca e la raccolta dei tartufi senza aver versato la tassa annuale di cui all'art. 7 comma 3 del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di tributi e di tasse sulle concessioni comunali.

Articolo 22. Pubblicazione e diffusione del regolamento

Il presente regolamento e le sue eventuali modifiche apportate successivamente, è adottato, approvato e pubblicato secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali. Ogni precedente disposizione in materia si intende abrogata. Copia del presente Regolamento è trasmessa alla Regione, alla Provincia, al Comando dei Vigili Urbani, al Corpo forestale dello Stato ed ai Carabinieri di Santi Cosma e Damiano.